



CITTÀ DI BAGHERIA

Città Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Municipale

DELIBERAZIONE N. 298

del 05/12/2017 ORE 17.30

Oggetto: "Aggiornamento piano razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie (Deliberazione C.C. n. 25 del 14 aprile 2016 e n.75 del 28.9.2017) in merito alla revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175. Revisione periodica di tutte le partecipazioni societarie, anche indirette, possedute dal Comune alla data del 31.12.2016 .

INTERVENUTI

Presidente: _____

Componenti:

	P.	A.	FIRMA	
Cinque Patrizio	X		Sindaco <i>Patrizio Cinque</i>	Impegno provvisorio della Spesa Da parte dell'ufficio Ragioneria Li, _____ Dirigente SS.FF. _____
Atanasio Fabio	X		Vice Sindaco <i>Fabio Atanasio</i>	Impegno definitivo ed attestato di disponibilità della Ragioneria Esercizio _____ Cap. _____ Interv. _____
Maggiore Maria Laura	X		Assessore <i>Maria Laura Maggiore</i>	_____
Aiello Romina	X		Assessore <i>Romina Aiello</i>	_____
Tomasello Alessandro		X	Assessore <i>Alessandro Tomasello</i>	Disponibilità € _____ Li, _____ Dirigente SS.FF. _____
Puleo Maria		X	Assessore <i>Maria Puleo</i>	Osservazioni della Segreteria: _____ _____ Li, _____
Baiamonte Gaetano	X		Assessore <i>Gaetano Baiamonte</i>	Il Segr. Comunale _____

L'Assessore proponente _____ Il proponente e relatore della proposta _____ Il Responsabile Apicale _____ Il Segretario Comunale _____

Il Sindaco - Pres. con la partecipazione del _____ Segretario Comunale, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CITTÀ DI BAGHERIA

Città Metropolitana di Palermo

Oggetto: "Aggiornamento piano razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie (Deliberazione C.C. n. 25 del 14 aprile 2016 e n.75 del 28.9.2017) in merito alla revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175. Revisione periodica di tutte le partecipazioni societarie, anche indirette, possedute dal Comune alla data del 31.12.2016.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Udito il Sindaco, con l'assistenza tecnica del Segretario Generale, giusta del. di G.M. n. 203 del 19.7.2017, che relaziona quanto appresso:

CONSIDERATO quanto disposto dal D Lgs 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come modificato ad opera del D.Lgs 100/2017, che prescrive alle amministrazioni pubbliche due revisioni: una periodica (art. 20) e una straordinaria (art. 24);

- che la revisione straordinaria dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2017 (art. 24, comma 1), mentre quella periodica andrà condotta entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 20, comma 3), con inizio "a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017" (art. 26, comma 11).

VISTO che ai sensi del predetto T U S P (cfr art 4, e 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: -esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall' art 4, c. 2, T.U.S.P.:

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 25 del 14 aprile 2016 avente per oggetto: " approvazione piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie (art.1, comma 612 legge n.190/2014).".

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. — ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione — le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 T.U.S.P., sopra richiamato;
 - 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
 - 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all' art. 4, T.U.S.P., sopra citato,

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione da euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento,
- g) necessita di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all' art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1., T.U.S.P.;

DATO ATTO che nell'allegato "A" della delibera consiliare n. 25 del 14 aprile 2016 (piano di razionalizzazione delle partecipate e delle partecipazioni societarie anno 2015) sono già indicate le valutazioni di razionalizzazione;

- si procede pertanto, alla valutazione delle misure di razionalizzazione nonché alla verifica di quali società rientrano pienamente nel quadro normativo di cui al d.lgs. 175/2016 e quali, invece, debbono essere oggetto di dismissione.

Partecipazioni societarie del Comune alla data dell'approvazione della delibera di CC N.25 DEL 14.4.2016:

1. COINRES; a) misura di razionalizzazione: con delibera consiliare n. 21 del 2 aprile 2015 è stato approvato il recesso di adesione dal COINRES;
2. METROPOLI EST; a) misura di razionalizzazione: trattasi di società per la quale è stato nominato un Commissario liquidatore;
3. GRUPPO di AZIONE COSTIERA (G.A.C.) "Golfo di Termini Imerese" società cooperativa consortile a.r.l.; a) misura di razionalizzazione: gestisce servizi che non possono essere internalizzati;
4. DISTRETTO TURISTICO TERRITORIALE "PALERMO COSTA NORMANNA"; a) misura di razionalizzazione: società da ritenersi utile al perseguimento del comparto produttivo legato al turismo;
5. CONSORZIO ASI; a) misura di razionalizzazione: ha lo scopo di promuovere l'insediamento di piccole e medie imprese industriali nel territorio consortile;
6. S.R.R.SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE RIFIUTI PALERMO PROVINCIA EST; a) misura di razionalizzazione: partecipazione obbligatoria per legge;
7. FEUDI E CASTELLI; a) misura di razionalizzazione: il Comune disporrà la cessione della propria quota o, in alternativa, proporrà la messa in liquidazione della suddetta società;

Aggiornamento della delibera Consiliare n.25 del 14 aprile 2016 e inserimento della seguente partecipata, avvenuta con deliberazione di C.C. n.75 del 28 settembre 2017:

8. GAL METROPOLI EST- Società Consortile A.r.l.: nell'assemblea straordinaria GAL Metropoli Est Società Consortile A.r.l del 22.9.2016 il Comune di Bagheria formalmente fa parte della Società. a) misura di razionalizzazione: Trattasi di società che va mantenuta in

quanto produce servizi di interesse generale obbligatori. In particolare i servizi che gestisce la società non possono essere internalizzati. La Società gestisce finanziamenti che non possono essere conferiti direttamente agli Enti Locali.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata con la mensionata deliberazione di C.C. n.75 del 28.9.2017 anche risultante nelle schede allegate alla predetta deliberazione, dettagliate per ciascuna partecipazione detenuta, allegati che ne hanno costituito parte integrante e sostanziale, si dà atto che il piano di razionalizzazione approvato con la delibera consiliare n. 25 del 14 aprile 2016 (piano di razionalizzazione delle partecipate e delle partecipazioni societarie) e integrato con la deliberazione n.75 del 28 sett.2017 (revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24);

RILEVATO pertanto, che necessita procedere alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art.20 comma 3 alla data del 31.12.2016 ;

DATO atto che dalla data del 23.09.2016 al 31.12.2016 non sono state comunicate modifiche oggetto di aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione;

VISTA la Legge 190/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 175/2016 di approvazione del T.U.S.P.;

VISTA la L.R. 48/91 e s.m.i.

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta e nei modi e termini di legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare, ai sensi dell'art.3 della L.R. 10/1991 e ss.mm.ii., le motivazioni in fatto ed in diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2016, ai sensi dell'art.20 del T.U.S.P., come da allegate schede 1,2,3,4,5,6,7 e 8 che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, con le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, schede già approvate con la deliberazione consiliare n.75/2017;
- 3) Di prendere atto che le misure di razionalizzazione (indicate nell'allegato al piano di razionalizzazione approvato con delibera C.C. n. 25 del 14 aprile 2016 ed al piano di revisione straordinaria di cui alla deliberazione del C.C. n.75 del 28.9.2017) e le schede allegate alla presente deliberazione costituiscono adempimento idoneo per la revisione periodica di tutte le partecipazioni societarie, anche indirette, possedute dal Comune alla data del 31.12.2016, con la necessità di presa d'atto da parte del Consiglio Comunale del piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie.
- 4) Di trasmettere copia della presente alla Corte dei Conti per quanto di competenza.
- 5) Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Comunale per quanto di competenza, al Collegio dei Revisori ed al Consiglio Circostrizionale di Aspra.

Successivamente

LA GIUNTA MUNICIPALE

Stante l'urgenza del termine di adozione stabilito per il 31 dicembre 2017;

Con ulteriore votazione unanime favorevole resa per alzata di mano

DELIBERA

Di rendere il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della Legge Regionale n. 44/91 e ss.mm.ii.

PARERI TECNICI

Il Segretario Generale, Dott. Eugenio Alessi esprime in merito ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L.R. n. 30/2000 parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della suddetta deliberazione in oggetto.

Data _____


**Il Segretario Generale
(Dott. Eugenio Alessi)**

ac 238/2017

Il Segretario Comunale
IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Alessi Eugenio

Il Sindaco
Patrizio Lige

L'Assessore Anziano
Giuseppe Pappalardo

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà pubblicata in data 10 DIC. 2017, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge n.69/2009 nel sito internet del Comune: www.comune.bagheria.pa.it – Sez. Albo Pretorio “on line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art.124, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.

Bagheria, li 10 DIC. 2017

[Signature]
Il Segretario Generale
IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Alessi Eugenio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Bagheria: www.comune.bagheria.pa.it- Sez. Albo Pretorio “on line”, per quindici giorni consecutivi: dal 10 DIC. 2017 al 21 DIC. 2017

Il Segretario Comunale

L'Incaricato

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3° del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000.

10 DIC. 2017


Bagheria, li

[Signature]
Il Segretario Generale
Il Segretario Comunale
Dot. Alessi Eugenio

1005

Del. n. 298 del 05/12/2017

ALLEGATO A



COMUNE DI BAGHERIA

Piano operativo di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art 20 D. Lgs. 19.8.2016 n.175)

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE E DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE al 31 DICEMBRE 2016**

1005

I - INTRODUZIONE GENERALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D Lgs 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come modificato ad opera del D.Lgs 100/2017, che prescrive alle amministrazioni pubbliche due revisioni: una periodica (art. 20) e una straordinaria (art. 24);

La revisione straordinaria è stata effettuata entro il termine utile del 30 settembre 2017 (art. 24, comma 1) giusta Delibera Consiliare n. 75 del 28 settembre 2017 mentre quella periodica andrà condotta entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 20, comma 3).

VISTO che ai sensi del predetto T U S P (cfr art 4, e 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: -esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall' art 4, c. 2, T.U.S.P.:

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., il Comune deve provvedere, entro la data del 31 dicembre 2017 ad effettuare la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, individuando quelle che devono essere alienate;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 25 del 14 aprile 2016 avente per oggetto: " approvazione piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie (art.1, comma 612 legge n.190/2014).".

RICHIAMATA altresì la deliberazione consiliare n. 75 del 28 settembre 2017 avente per oggetto: "Aggiornamento piano razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie (deliberazione c.c. n .25 del 14/04/2016) ex art .24 del d .lgs 19/08/2016 n .175. rilevazione alla data del 23/09/2016 della partecipazione al gal metropoli est - società consortile a.r.l."

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. — ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione — le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 T.U.S.P., sopra richiamato;

2) non soddisfano i requisiti di cui all'art 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all' art. 4, T.U.S.P., sopra citato,

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione da euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento,
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all' art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

CONSIDERATO che la è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1., T.U.S.P.;

DATO ATTO che nell'allegato "A" della delibera consiliare n. 75 del 28 settembre 2017 (piano di razionalizzazione delle partecipate e delle partecipazioni societarie anno 2016) sono già state indicate le valutazioni di razionalizzazione;

- si procede pertanto, alla valutazione delle misure di razionalizzazione nonché alla verifica di quali società rientrano pienamente nel quadro normativo di cui al d.lgs. 175/2016 e quali, invece, debbono essere oggetto di dismissione.

II – LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

1. Le partecipazioni societarie: Il Comune di Bagheria partecipa al capitale delle seguenti società:

1. COINRES con una quota del 20%; in liquidazione
2. METROPOLI EST S.R.L. con una quota del 25,18% in liquidazione
3. GAC "Golfo di Termini Imerese"- Società consortile a responsabilità limitata (quote di acquisto € 2.000,00)
4. Distretto Turistico Territoriale "Palermo Costa Normanna" (quote di acquisto € 4.500,00)
5. Consorzio A.S.I.
6. SSR (Società consortile per Azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Palermo Provincia Est)
7. Feudi E Castelli S.R.L (quote di acquisto € 50,00)
8. Gal Metropoli Est, Società Consortile A.r.l.

III – IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Situazione alla data di approvazione della delibera Consiliare n.25 del 14 aprile 2016:

1. COINRES Consorzio ATOPA4
Forma giuridica: Società per azioni
Sede legale: Bolognetta, Via Roma, 32 cap. 90030
Indirizzo PEC: coinre@pec.it

Codice fiscale: [REDACTED]

Numero REA: PA – 238774 Data Iscrizione: 04/02/2003

Data atto di costituzione: 20/12/2002

Procedura in corso: scioglimento e liquidazione

Risultati di bilancio: Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 € 439,00 € 781,00 € 17.885,00

Misure di razionalizzazione: La società è in liquidazione e cesserà a seguito del venir meno della gestione commissariale. Tale cessazione consente di rispettare la previsione di legge di cui all'art.1, comma 611, lett. c), della 190/2014, che impone di eliminare le società che svolgono attività analoghe.

2. METROPOLI EST.

Forma giuridica: Società per azioni

Sede legale: Via Mattarella, 13/b – Bagheria

Procedura in corso: scioglimento e liquidazione

È una società per azioni costituita nel 2001 e svolge la propria attività dal 01/03/2001. Ha sede legale in Via Mattarella, 13/b – Bagheria Svolge un ruolo attivo di promozione dello sviluppo locale attraverso una diffusa azione di animazione territoriale ed il ruolo di interlocutore delle imprese presso i soggetti pubblici e privati. Promuove, inoltre, azione di marketing territoriale. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 dello Statuto la Società prevede di: *“realizzare studi e ricerche sulle situazioni territoriali, strutturali, infrastrutturali e socio-economiche della realtà siciliana, con particolare riferimento al territorio della Provincia Regionale di Palermo e delle Madonie, al fine anche di elaborare ed attuare progetti integrati d'area, idonei a promuovere uno sviluppo autopropulsivo del sistema endogeno, coerenti con le linee programmatiche provinciali, regionale e sovraregionali”*. In linea con quanto previsto dallo Statuto si impegna per la pianificazione e l'organizzazione delle attività, sia di tipo istituzionali che di livello strategico. Metropoli Est è un Consorzio che riunisce oltre 10 Comuni ricadenti nella Provincia di Palermo, nato con l'obiettivo di sostenere e promuovere le condizioni per lo sviluppo socio-economico ed occupazionale del territorio nel quale opera.

La società è a responsabilità limitata, in forma consortile mista a totale capitale pubblico. E' costituita ai sensi dell'art. 22 della Legge Regione siciliana 11.12.1991 n. 48 e degli articoli 113 e 113 bis del D. Lgs del 18.08.2000 n. 267.

I Comuni che costituiscono Metropoli Est rappresentano un territorio complessivamente ampio, diversificato nelle vocazioni economiche, articolato nella programmazione e con un bacino di utenza complessivo che supera i 180 mila abitanti. Ed è proprio all'interno di questa area che il consorzio dovrebbe operare, attivando e coordinando i processi di sviluppo locale indirizzando le proprie iniziative alla creazione ed al sostegno delle condizioni per lo sviluppo sociale, economico ed occupazionale e, in generale, al miglioramento della qualità della vita.

Tuttavia ad oggi la Società consortile a.r.l. “Metropoli Est s.r.l.” è in liquidazione volontaria giusta assemblea dei soci del 27/04/2015, e pertanto non pone in essere nuove attività in materia di sviluppo territoriale ed intercettazione di fondi comunitari. Tuttavia la stessa resta impegnata fino al completamento degli interventi previsti nel “Patto Territoriale” e fino all'approvazione del rendiconto finale del Ministero.

In tale contesto il ruolo del Commissario Liquidatore nominato dall'assemblea dei soci è quello di provvedere contestualmente alla liquidazione dell'attivo societario e alla copertura delle passività sino alla stesura definitiva del bilancio di liquidazione e contestuale scioglimento della società stessa.

Misure di razionalizzazione: Nell'ambito della spending review e in considerazione dello stato di liquidazione volontario in cui ad oggi si trova la società consortile Metroli Est s.r.l. si segnala che il liquidatore ha già posto in essere iniziative finalizzate a contenere i costi di funzionamento, oltre che con l'azzeramento del Consiglio di Amministrazione in quanto le funzioni vengono oggi svolte dal Liquidatore, anche mediante la riorganizzazione dell'apparato burocratico. In particolar modo si segnala

che è stato ridotto drasticamente il numero dei dipendenti che ad oggi constano di una sola unità lavorativa full time.

Si segnala inoltre il fatto che l'Amministrazione Comunale di Bagheria ha eliminato le spese di locazione dei locali del Consorzio assegnando allo stesso dei locali di proprietà comunale.

Stante che nell'ambito del Patto Territoriale l'agenzia di sviluppo Metropoli Est è individuata quale soggetto responsabile degli interventi, infatti è competente a porre in essere tutte le attività tecnico-gestionali per il coordinamento e la buona riuscita delle operazioni la cui esecuzione resta, comunque, in capo ai Comuni (soggetti esecutori degli interventi), il Liquidatore sta mettendo in atto tutte le azioni necessarie al completamento e buon fine delle azioni finanziate oggi in fase di attuazione.

Tuttavia è obiettivo dell'Amministrazione Comunale di Bagheria, nel caso in cui la fase della liquidazione dovesse protrarsi oltre il termine dell'aprile 2017, valutare d'intesa con il MISE la possibilità, fatti salvi i principi di terzietà, di avocare a sé le attività ad oggi poste in essere dal soggetto responsabile nell'ambito del Patto Territoriale

3. Gruppo di Azione Costiera (G.A.C.) "Golfo di Termini Imerese" Società cooperativa consortile a.r.l.

Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata.

Sede legale: Via Maqueda 100, 90134 Palermo

Indirizzo PEC: gacgolfoditermini@pec.it

Mail: gactermini@gmail.com

Cod.Fisc./P.I.V.A.: [REDACTED]

Data Iscrizione: 13/08/2014

Stato attività impresa: attiva

Il GAC Golfo di Termini Imerese è stato istituito su impulso della Provincia Regionale di Palermo nella prima decade del mese di febbraio 2012, a seguito della sottoscrizione di un protocollo d'intesa che vede tra i promotori, oltre la stessa Provincia (Ente capofila), i Comuni di: Altavilla Milicia, Bagheria, Casteldaccia, Campofelice di Roccella Cefalù, Lascari, Pollina, Santa Flavia, Trabia, Termini Imerese; le associazioni di categoria: Agci Agrital, UN.I.Coop Pesca", "Anapi Pesca", "Federcoopescas", "Federpesa", "Legacoop Pesca", "Unci Pesca", "Coldiretti-Impresapesca";

A questi va aggiunto l'importante apporto del: "Cogepa Golfo di Termini Imerese" e delle tre Agenzie di Sviluppo Territoriale che agiscono sul territorio: "Metropoli Est", "Imera Sviluppo 2010" e "Sosvima".

Il GAC è una Società Consortile Cooperativa costituita da soggetti sia pubblici che privati, con lo scopo di preservare e incrementare l'occupazione nel settore della pesca, promuovere la qualità dell'ambiente costiero e l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali. Promuove la cooperazione nazionale e transnazionale per le zone di pesca ed implementa azioni di animazione sul territorio. Oltre ai soci, il GAC si avvale della collaborazione di alcuni soggetti partner, che svolgono un ruolo attivo nello sviluppo delle azioni approvate del Piano di Sviluppo Locale.

Il partenariato che si è costituito per l'attuazione della misura 4.1 del FEP 2007-2013, risponde appieno a quanto richiesto dal bando di attuazione e rispecchia la strategia individuata nel Piano di Sviluppo Locale. I partner costituenti il GAC risultano, infatti, i principali portatori di interesse dell'area e in parte sono i soggetti attuatori delle azioni del piano. Le modalità e le procedure che hanno portato all'individuazione e al coinvolgimento dei potenziali partner sono le medesime utilizzate per il coinvolgimento del territorio per la definizione della strategia, ossia improntate a garantire il massimo della trasparenza e della concertazione tra le parti interessate.

Del partenariato, fanno parte imprese di trasformazione di prodotti ittici, accanto ad imprese di ristorazione e cooperative di maestri d'ascia e ancora officine specializzate nel settore nautico.

Il partenariato risulta, dunque, costituito da tutti i potenziali beneficiari delle azioni del piano, le parti economiche e sociali rappresentative delle principali attività presenti nel territorio, gli addetti e le organizzazioni del settore della pesca, le associazioni ambientaliste, gli enti locali e le agenzie di sviluppo del territorio.

Il partenariato che si è venuto a determinare è costituito da 19 soggetti pubblici composti da 12 Enti Locali, 3 Enti di sviluppo Territoriali, 3 Istituzioni scolastiche e il Consorzio Universitario della Provincia di Palermo; da 7 associazioni di categoria e 21 soggetti collettivi della componente privata espressione del settore ittico primario, da 2 associazioni di categoria e 30 componenti privati della filiera ittica e dell'economia locale.

Misure di razionalizzazione: Questa società, a totale partecipazione pubblica, ha come oggetto sociale la gestione diretta di 7 pubblici servizi municipali in materia di rifiuti. I servizi resi derivano da obblighi di legge, non possono essere internalizzati ed espletati dal singolo Comune.

4. Distretto Turistico Territoriale "Palermo Costa Normanna"

Forma giuridica: Consorzio Pubblico Privato

Sede Legale_ Via Salinas, 3 – Palermo

Tel. +39. 091. 740 5919/ 091. 740 7790

Email: segreteriapalermocostanormanna@hotmail.com

PEC: palermocostanormanna@pec.it

Il Consorzio denominato "Distretto Turistico della Regione Siciliana Palermo-Costa Normanna" è stato costituito, in Notar Maurizio Ficani, In data 13 gennaio 2012;

Il Distretto Turistico Palermo Costa Normanna è stato riconosciuto con il D.A. n.44/GAB del 13 giugno 2012 dell'Assessore Regionale per il Turismo lo sport e lo spettacolo;

L'adesione al consorzio è stata decisa con Delibera comunale 58 del 21.12.2011

Costo di quote di acquisto € 4.500,00, quota di funzionamento annua in rapporto alla popolazione € 4.000,00, durata fino al 31/12/2050.

Il Consorzio Distretto Turistico Palermo Costa Normanna è una realtà consorziale misto pubblico-privata che rappresenta attualmente un territorio composto da 19 comuni ed ha ad oggetto il rafforzamento dello sviluppo turistico dei territori aderenti al distretto, coordinando le strategie e le azioni con gli attori territoriali coinvolti nel territorio e delle sue peculiarità ambientali, storiche, culturali e di offerta turistica.

Gli obiettivi strategici che il Distretto intende conseguire riguardano:

- Il potenziamento della consapevolezza dell'importanza del turismo quale fattore di sviluppo dell'economia, della società e della cultura dei comuni aderenti al Distretto;
- La crescita di una moderna cultura dell'accoglienza nella comunità locale, potenziando e ottimizzando i servizi a disposizione dei turisti e valorizzando le peculiarità e l'identità del territorio;
- La progettazione di uno sviluppo turistico compatibile con le risorse ambientali e rispettoso dei valori della comunità locale;
- Il miglioramento e la promozione dell'immagine del territorio come luogo da scoprire e da vivere, terra capace di generare nei visitatori autentiche emozioni;
- La valorizzazione delle risorse locali turisticamente rilevanti, quali cultura, ambiente e produzioni locali, rendendole fruibili per un più ampio numero di utilizzatori temporanei motivati dall'unicità e dall'identità del territorio.

Il distretto turistico rappresenta pertanto una importante occasione di sviluppo del comparto produttivo legato al turismo e la presenza nello stesso di oltre 50 soci, tra associazioni ed imprese private della filiera turistica provinciale, rappresenta inoltre un'opportunità per la promozione sistemica ed organizzata del territorio.

Misure di razionalizzazione: Tenuto conto delle funzioni che svolge e per i progetti in itinere la società è da ritenersi utile al perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune.

Si devono intraprendere, di concerto con tutti gli enti soci, iniziative finalizzate a contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali.

5. CONSORZIO ASI

Consorzio Area Sviluppo Industriale Palermo

Scheda Riferimenti Ente

Indirizzo Via Enrico Ferruzza, 1/5 - 90124 Palermo (PA)

Sito istituzionale www.irsapsicilia.it

Indirizzi email: PEC palermo@pec.irsapsicilia.it posta elettronica palermo@irsapsicilia.it

Il Consorzio ha lo scopo di promuovere l'insediamento di piccole e medie imprese industriali nel comprensorio consortile, che comprende gli agglomerati industriali di Termini Imerese, Carini e la zona Regionale denominata, Zir Brancaccio, e l'area artigianale di Lercara Friddi.

Quota di partecipazione dell'Amministrazione : 0 %

Impegno contrattuale : Non vige contratto di servizio

6. S.R.R. SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE RIFIUTI PALERMO PROVINCIA EST

- Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata
- Sede legale: Palermo – Area Metropolitana, Via Maqueda 100 (Palazzo delle Aquile) cap. 90134
- Sede Amministrativa - Piazza Marina (Palazzo Galletti)
- e-mail: srrpalermo@legalmail.it
- Indirizzo PEC: srrpalermprovincia@legalmail.it
- Data Iscrizione: novembre/2013
- Data atto di costituzione: novembre/2013
- Stato attività impresa: inattiva

Misure di razionalizzazione: Questa società a totale partecipazione pubblica ha come oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D. Lgs. n. 152/2006 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione rifiuti. Per le funzioni svolte, non rientra nel perimetro della presente relazione in quanto a partecipazione obbligatoria per legge.

7. FEUDI E CASTELLI s.r.l

La società Feudi e Castelli srl è stata costituita il 10/01/2004, nella forma della società a responsabilità limitata ed iscritta nella sezione ordinaria della CCIAA di Palermo il 13/01/2004 con codice fiscale e numero di iscrizione: 05261140825. La compagine societaria può definirsi mista in quanto consta di enti pubblici e privati. Il Comune di Bagheria non risulta tra i soci fondatori della società in quanto la partecipazione al capitale sociale della Feudi e Castelli s.r.l, in percentuale per altro estremamente esigua (0,1111% del capitale sociale), viene acquisita attraverso atto di compravendita di quote che reca la data del 13/01/2004 con l'individuazione del dante causa in Metropoli Est s.r.l, altra società partecipata dal Comune di Bagheria, oggi in liquidazione volontaria. La Feudi e Castelli s.r.l come risulta dalla visura camerale ordinaria del

13/01/2016 è INATTIVA e l'unico bilancio depositato risulta essere quello del 2004 tuttavia la società non risulta essere mai stata posta in liquidazione e ciò rende inapplicabile sia l'ultimo comma dell'articolo 2490 del Codice Civile dove si dispone, che "Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495", perché riferito per l'appunto alle società di capitali in liquidazione, che il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 in quanto relativo alle sole imprese individuali ed alle società di persone.

Misure di razionalizzazione: Vista l'inapplicabilità delle norme sopra citate il Comune di Bagheria disporrà la cessione della propria quota o, in alternativa proporrà la messa in liquidazione della suddetta società.

Aggiornamento della delibera Consiliare n.25 del 14 aprile 2016 e inserimento della seguente partecipata alla data del 23 settembre 2016:

8. GAL METROPOLI EST, SOCIETA' CONSORTILE A.r.l.

- Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata
- Sede legale: Via Litoranea SP 23-Aspra-S.Elia n.33/A 90017 Santa Flavia (Palermo)
- e-mail: direzione@galmetropoliest.org
- Indirizzo PEC: gal@pec.galmetropoliest.org
- Data di partecipazione del Comune alla Società: 22 settembre 2016 seduta dell'assemblea Straordinaria GAL Metropoli Est.
- Stato attività impresa: attiva


Misure di razionalizzazione: Trattasi di società che va mantenuta in quanto produce servizi di interesse generale obbligatori. In particolare i servizi che gestisce la società non possono essere internalizzati. La Società gestisce finanziamenti che non possono essere conferiti direttamente agli Enti Locali.

Si allegano al presente piano le schede contrassegnate dal n.1 al n.8, già allegate alla delibera di G.M. n.249 del 26.9.2017.

Bagheria, 5/12/2017.

II SINDACO


Dott. Patrizio Cinque



Corte dei Conti Sezione delle autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR Adunanza del 19 luglio 2017

allegato piano standard: sezioni:

1. Dati dell'amministrazione;	1. COINRES
2. Ricognizione delle partecipazioni societarie, sezione suddivisa in due distinte schede:	
2.1 Partecipazioni dirette: sono oggetto di ricognizione tutte le partecipazioni dirette, di controllo e non di controllo;	Partecipazione diretta
2.2 Partecipazioni indirette: sono oggetto di ricognizione se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.	
3. Requisiti previsti dal Testo unico società partecipate, sezione suddivisa in due distinte schede, da compilarsi per ciascuna partecipazione indicata nella rilevazione:	
3.1 riconducibilità o meno della società ad una delle categorie previste dall'art. 4, con la relativa motivazione;	società che produce servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (dlgs. 175/2016 art. 4 comma 9-bis: è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in tali società).
3.2 sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2, con la relativa motivazione.	
4. Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione, in cui si potranno indicare le partecipazioni che non saranno oggetto di alienazione/razionalizzazione, con la relativa motivazione.	




5. Azioni di razionalizzazione, sezione suddivisa in cinque distinte schede, di cui le prime quattro da compilarsi a seconda dell'intervento di razionalizzazione che si intende eseguire sulla società/partecipazione, con indicazione delle relative motivazioni, delle modalità di attuazione, nonché di una stima dei tempi e dei risparmi attesi:	
5.1 Contenimento dei costi;	
5.2 Cessione/Alienazione quote;	Recesso dal Coinres; con delibera consiliare n. 21 del 2 aprile 2015 è stato approvato il recesso di adesione dal COINRES;
5.3 Liquidazione;	
5.4 Fusione/incorporazione;	
5.5 Riepilogo delle azioni di razionalizzazione con indicazione dei tempi di realizzazione e dei risparmi di spesa.	

Corte dei Conti Sezione delle autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR Adunanza del 19 luglio 2017

allegato piano standard: sezioni:

1. Dati dell'amministrazione;	1. METROPOLI EST
2. Ricognizione delle partecipazioni societarie, sezione suddivisa in due distinte schede:	
2.1 Partecipazioni dirette: sono oggetto di ricognizione tutte le partecipazioni dirette, di controllo e non di controllo;	Partecipazione diretta
2.2 Partecipazioni indirette: sono oggetto di ricognizione se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.	
3. Requisiti previsti dal Testo unico società partecipate, sezione suddivisa in due distinte schede, da compilarsi per ciascuna partecipazione indicata nella rilevazione:	
3.1 riconducibilità o meno della società ad una delle categorie previste dall'art. 4, con la relativa motivazione;	a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
3.2 sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2, con la relativa motivazione.	
4. Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione, in cui si potranno indicare le partecipazioni che non saranno oggetto di alienazione/razionalizzazione, con la relativa motivazione.	
5. Azioni di razionalizzazione, sezione suddivisa in cinque distinte schede, di cui le prime quattro da compilarsi a seconda dell'intervento di razionalizzazione che si intende eseguire sulla società/partecipazione, con indicazione delle relative motivazioni, delle modalità di attuazione, nonché di una stima dei tempi e dei risparmi attesi:	
5.1 Contenimento dei costi;	




5.2 Cessione/Alienazione quote;	
5.3 Liquidazione;	Società in liquidazione.
5.4 Fusione/incorporazione;	
5.5 Riepilogo delle azioni di razionalizzazione con indicazione dei tempi di realizzazione e dei risparmi di spesa.	I tempi sono dipendenti dall'azione del Commissario liquidatore..

Corte dei Conti Sezione delle autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR Adunanza del 19 luglio 2017

allegato piano standard: sezioni:

1. Dati dell'amministrazione;	GRUPPO di AZIONE COSTIERA (G.A.C.) "Golfo di Termini Imerese" società cooperativa consortile a.r.l.
2. Ricognizione delle partecipazioni societarie, sezione suddivisa in due distinte schede:	
2.1 Partecipazioni dirette: sono oggetto di ricognizione tutte le partecipazioni dirette, di controllo e non di controllo;	Partecipazione diretta
2.2 Partecipazioni indirette: sono oggetto di ricognizione se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.	
3. Requisiti previsti dal Testo unico società partecipate, sezione suddivisa in due distinte schede, da compilarsi per ciascuna partecipazione indicata nella rilevazione:	
3.1 riconducibilità o meno della società ad una delle categorie previste dall'art. 4, con la relativa motivazione;	a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
3.2 sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2, con la relativa motivazione.	Rientra nella categoria della lett. a) dell'art. 4 dlgs. 175/2016 (lett. "a" Il comma art. 20;
4. Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione, in cui si potranno indicare le partecipazioni che non saranno oggetto di alienazione/razionalizzazione, con la relativa motivazione.	gestisce servizi che non possono essere internalizzati". (allegato "A" della delibera consiliare n. 25 del 14 aprile 2016 (piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie anno 2015))



5. Azioni di razionalizzazione, sezione suddivisa in cinque distinte schede, di cui le prime quattro da compilarsi a seconda dell'intervento di razionalizzazione che si intende eseguire sulla società/partecipazione, con indicazione delle relative motivazioni, delle modalità di attuazione, nonché di una stima dei tempi e dei risparmi attesi:

5.1 Contenimento dei costi;

5.2 Cessione/Alienazione quote;

5.3 Liquidazione;


5.4 Fusione/incorporazione;

5.5 Riepilogo delle azioni di razionalizzazione con indicazione dei tempi di realizzazione e dei risparmi di spesa.

Corte dei Conti Sezione delle autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR Adunanza del 19 luglio 2017

allegato piano standard: sezioni:

1. Dati dell'amministrazione;	1. DISTRETTO TURISTICO TERRITORIALE "PALERMO COSTA NORMANNA"
2. Ricognizione delle partecipazioni societarie, sezione suddivisa in due distinte schede:	
2.1 Partecipazioni dirette: sono oggetto di ricognizione tutte le partecipazioni dirette, di controllo e non di controllo;	Partecipazione diretta
2.2 Partecipazioni indirette: sono oggetto di ricognizione se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.	
3. Requisiti previsti dal Testo unico società partecipate, sezione suddivisa in due distinte schede, da compilarsi per ciascuna partecipazione indicata nella rilevazione:	
3.1 riconducibilità o meno della società ad una delle categorie previste dall'art. 4, con la relativa motivazione;	a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
3.2 sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2, con la relativa motivazione.	Rientra nella categoria della lett. a) dell'art. 4 dlgs. 175/2016 (lett. "a" Il comma art. 20;
4. Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione, in cui si potranno indicare le partecipazioni che non saranno oggetto di alienazione/razionalizzazione, con la relativa motivazione.	gestisce servizi che non possono essere internalizzati" (allegato "A" della delibera consiliare n. 25 del 14 aprile 2016 (piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie anno 2015))



5. Azioni di razionalizzazione, sezione suddivisa in cinque distinte schede, di cui le prime quattro da compilarsi a seconda dell'intervento di razionalizzazione che si intende eseguire sulla società/partecipazione, con indicazione delle relative motivazioni, delle modalità di attuazione, nonché di una stima dei tempi e dei risparmi attesi:

5.1 Contenimento dei costi;

5.2 Cessione/Alienazione quote;

5.3 Liquidazione;


5.4 Fusione/incorporazione;

5.5 Riepilogo delle azioni di razionalizzazione con indicazione dei tempi di realizzazione e dei risparmi di spesa.

Corte dei Conti Sezione delle autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR Adunanza del 19 luglio 2017

allegato piano standard: sezioni:

1. Dati dell'amministrazione;	CONSORZIO ASI
2. Ricognizione delle partecipazioni societarie, sezione suddivisa in due distinte schede:	
2.1 Partecipazioni dirette: sono oggetto di ricognizione tutte le partecipazioni dirette, di controllo e non di controllo;	Partecipazione diretta: abolita per legge con la costituzione dell'IRSAP.
2.2 Partecipazioni indirette: sono oggetto di ricognizione se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.	
3. Requisiti previsti dal Testo unico società partecipate, sezione suddivisa in due distinte schede, da compilarsi per ciascuna partecipazione indicata nella rilevazione:	
3.1 riconducibilità o meno della società ad una delle categorie previste dall'art. 4, con la relativa motivazione;	a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
3.2 sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2, con la relativa motivazione.	Rientra nella categoria della lett. a) dell'art. 4 dlgs. 175/2016 (lett. "a" Il comma art. 20;
4. Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione, in cui si potranno indicare le partecipazioni che non saranno oggetto di alienazione/razionalizzazione, con la relativa motivazione.	
5. Azioni di razionalizzazione, sezione suddivisa in cinque distinte schede, di cui le prime quattro da compilarsi a seconda dell'intervento di razionalizzazione che si intende eseguire sulla società/partecipazione, con indicazione delle relative motivazioni, delle modalità di attuazione, nonché di una stima dei tempi e dei risparmi attesi:	
5.1 Contenimento dei costi;	




5.2 Cessione/Alienazione quote;	
5.3 Liquidazione;	
5.4 Fusione/incorporazione;	Le attività dell'ASI sono confluite nel nuovo soggetto giuridico IRSAP
5.5 Riepilogo delle azioni di razionalizzazione con indicazione dei tempi di realizzazione e dei risparmi di spesa.	

Corte dei Conti Sezione delle autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR Adunanza del 19 luglio 2017

allegato piano standard: sezioni:

1. Dati dell'amministrazione;	S.R.R.SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE RIFIUTI PALERMO PROVINCIA EST;
2. Ricognizione delle partecipazioni societarie, sezione suddivisa in due distinte schede:	
2.1 Partecipazioni dirette: sono oggetto di ricognizione tutte le partecipazioni dirette, di controllo e non di controllo;	Partecipazione diretta
2.2 Partecipazioni indirette: sono oggetto di ricognizione se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.	
3. Requisiti previsti dal Testo unico società partecipate, sezione suddivisa in due distinte schede, da compilarsi per ciascuna partecipazione indicata nella rilevazione:	
3.1 riconducibilità o meno della società ad una delle categorie previste dall'art. 4, con la relativa motivazione;	società che produce servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (dlgs. 175/2016 art. 4 comma 9-bis: e' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in tali società).
3.2 sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2, con la relativa motivazione.	a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
4. Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione, in cui si potranno indicare le partecipazioni che non saranno oggetto di alienazione/razionalizzazione, con la relativa motivazione.	partecipazione obbligatoria per legge;. (allegato "A" della delibera consiliare n. 25 del 14 aprile 2016 (piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie anno 2015))




5. Azioni di razionalizzazione, sezione suddivisa in cinque distinte schede, di cui le prime quattro da compilarsi a seconda dell'intervento di razionalizzazione che si intende eseguire sulla società/partecipazione, con indicazione delle relative motivazioni, delle modalità di attuazione, nonché di una stima dei tempi e dei risparmi attesi:	
5.1 Contenimento dei costi;	
5.2 Cessione/Alienazione quote;	
5.3 Liquidazione;	
5.4 Fusione/incorporazione;	
5.5 Riepilogo delle azioni di razionalizzazione con indicazione dei tempi di realizzazione e dei risparmi di spesa.	

Corte dei Conti Sezione delle autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR Adunanza del 19 luglio 2017

allegato piano standard: sezioni:

1. Dati dell'amministrazione;	FEUDI E CASTELLI
2. Ricognizione delle partecipazioni societarie, sezione suddivisa in due distinte schede:	
2.1 Partecipazioni dirette: sono oggetto di ricognizione tutte le partecipazioni dirette, di controllo e non di controllo;	Partecipazione diretta
2.2 Partecipazioni indirette: sono oggetto di ricognizione se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.	
3. Requisiti previsti dal Testo unico società partecipate, sezione suddivisa in due distinte schede, da compilarsi per ciascuna partecipazione indicata nella rilevazione:	
3.1 riconducibilità o meno della società ad una delle categorie previste dall'art. 4, con la relativa motivazione;	a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
3.2 sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2, con la relativa motivazione.	
4. Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione, in cui si potranno indicare le partecipazioni che non saranno oggetto di alienazione/razionalizzazione, con la relativa motivazione.	
5. Azioni di razionalizzazione, sezione suddivisa in cinque distinte schede, di cui le prime quattro da compilarsi a seconda dell'intervento di razionalizzazione che si intende eseguire sulla società/partecipazione, con indicazione delle relative motivazioni, delle modalità di attuazione, nonché di una stima dei tempi e dei risparmi attesi:	
5.1 Contenimento dei costi;	




5.2 Cessione/Alienazione quote;	il Comune disporrà/proporrà la cessione delle proprie quote, messa in liquidazione.
5.3 Liquidazione;	
5.4 Fusione/incorporazione;	
5.5 Riepilogo delle azioni di razionalizzazione con indicazione dei tempi di realizzazione e dei risparmi di spesa.	

Corte dei Conti Sezione delle autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR Adunanza del 19 luglio 2017

allegato piano standard: sezioni:

1. Dati dell'amministrazione;	GAL METROPOLI EST- Società Consortile A.r.L.
2. Ricognizione delle partecipazioni societarie, sezione suddivisa in due distinte schede:	
2.1 Partecipazioni dirette: sono oggetto di ricognizione tutte le partecipazioni dirette, di controllo e non di controllo;	Partecipazione diretta
2.2 Partecipazioni indirette: sono oggetto di ricognizione se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.	
3. Requisiti previsti dal Testo unico società partecipate, sezione suddivisa in due distinte schede, da compilarli per ciascuna partecipazione indicata nella rilevazione:	
3.1 riconducibilità o meno della società ad una delle categorie previste dall'art. 4, con la relativa motivazione;	
3.2 sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2, con la relativa motivazione.	a) Produzione di un servizio di interesse generale;
4. Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione, in cui si potranno indicare le partecipazioni che non saranno oggetto di alienazione/razionalizzazione, con la relativa motivazione.	Trattasi di società che va mantenuta in quanto produce servizi di interesse generale obbligatori. In particolare i servizi che gestisce la società non possono essere internalizzati. La Società gestisce finanziamenti che non possono essere conferiti direttamente agli Enti Locali.
5. Azioni di razionalizzazione, sezione suddivisa in cinque distinte schede, di cui le prime quattro da compilarli a seconda dell'intervento di razionalizzazione che si intende eseguire sulla società/partecipazione, con indicazione delle relative motivazioni, delle modalità di attuazione, nonché di una stima dei tempi e dei risparmi attesi:	
5.1 Contenimento dei costi;	
5.2 Cessione/Alienazione quote;	
5.3 Liquidazione;	
5.4 Fusione/incorporazione;	



5.5 Riepilogo delle azioni di razionalizzazione con indicazione dei tempi di realizzazione e dei risparmi di spesa.	
---	--